



Comune di Vetto
Prov. di Reggio Emilia

**REGOLAMENTO
COMUNALE
PER IL SERVIZIO DI
ILLUMINAZIONE VOTIVA
NEI CIMITERI DEL
COMUNE**

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 40 del 30/11/2010

INDICE

- Art. 1 – Oggetto
- Art. 2 – Forma di gestione
- Art. 3 – Campo di applicazione
- Art. 4 – Orario del servizio – sospensione del servizio
- Art. 5 – Domanda di allacciamento
- Art. 6 – Contributo di allacciamento
- Art. 7 – Canone annuo
- Art. 8 – Modalità di pagamento del canone
- Art. 9 – Durata del contratto e diritto di recesso
- Art. 10 – Divieti e competenze
- Art. 11 – Successione e cessione del contratto
- Art. 12 – Reclami
- Art. 13 – Tutela dei dati personali
- Art. 14 – Casi non previsti dal presente Regolamento
- Art. 15 – Variazioni al Regolamento
- Art. 16 – Rinvio dinamico
- Art. 17 – Entrata in vigore e pubblicità del Regolamento

Art. 1
Oggetto

Il presente Regolamento disciplina il servizio di illuminazione votiva nei cimiteri siti nel territorio comunale.

Art. 2
Forma di gestione

Il Comune provvede al servizio di illuminazione votiva dei cimiteri in gestione diretta, mediante personale in servizio presso l'Ente e mediante ditte esterne specializzate.

Art.3
Campo di applicazione

Il servizio è assicurato, a richiesta degli interessati, per l'illuminazione votiva con lampade elettriche dei loculi cimiteriali, ossari, cinerari, delle tombe e delle cappelle di famiglia.

Il servizio è attivato esclusivamente nei confronti di monumenti funerari completi in ogni loro parte.

Art.4
Orario del servizio – sospensione del servizio

Il servizio di illuminazione votiva dei cimiteri è continuativo (giorno e notte).

Il Comune si riserva la facoltà di sospendere la corrente per eventuali riparazioni o modifiche agli impianti.

Le eventuali interruzioni di energia elettrica dipendenti da questi motivi o da cause di forza maggiore come sospensione dell'erogazione da parte del fornitore, messa fuori uso momentanea dei trasformatori e delle valvole, incendi, eccezionali eventi atmosferici o calamità naturali, ecc., non danno luogo a risarcimento, a responsabilità o a pretese di sorta.

L'Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità per interruzioni e danni che dovessero determinare la sospensione del servizio, compreso l'asporto di lampade, causati da terzi.

Art.5
Domanda di allacciamento

La richiesta di allacciamento potrà essere fatta in qualsiasi momento su apposito modulo a stampa predisposto dal Comune, il quale si riserva di dar corso alla richiesta nel termine di giorni 60, anche nel caso di necessità di estendimento della rete di distribuzione dell'energia.

Ogni utenza potrà essere riferita ad una o più lampade votive, anche per sepolture non contigue.

Art.6
Contributo di allacciamento

Al momento della richiesta di allacciamento, l'utente dovrà versare un contributo una tantum, per le spese di impianto e adduzione dell'energia elettrica, nella misura indicata con specifico atto della Giunta Comunale.

Tale contributo (da corrispondere esclusivamente al momento dell'allacciamento iniziale al servizio) comprende gli oneri derivanti dalla realizzazione delle canalizzazioni e dell'allacciamento elettrico, fornitura e montaggio della lampada elettrica, dei lavori di edilizia ed elettrici necessari a ciò, nonché gli oneri burocratici derivanti dalla richiesta di allacciamento alla fornitura.

Tale onere sarà distinto a seconda che il servizio sia richiesto per la fornitura a loculi, ossari, cinerari, tombe e cappelle di famiglia.

Art.7
Canone annuo

Il servizio sarà erogato previo pagamento, da parte dell'utente, di un canone annuo, secondo le modalità previste dall'Art. 8.

Tale canone deve intendersi comprensivo degli oneri derivanti dalla fornitura elettrica, dei lavori di edilizia ed elettrici necessari alla manutenzione e buon funzionamento degli impianti, dalla fornitura e cambio, al bisogno, della lampada perennemente accesa, nonché degli oneri burocratici derivanti dall'erogazione del servizio, fatturazione, incasso, ecc.

Art.8
Modalità di pagamento del canone

Il Comune, a mezzo Ufficio preposto, invierà al domicilio degli utenti apposito avviso/fattura, contenente l'indicazione dell'importo del canone annuo, del termine e delle modalità di pagamento.

La mancata ricezione dell'avviso/fattura non esonera gli utenti dall'effettuare il versamento del canone in vigore, che dovranno, per tanto, chiedere direttamente all'Ufficio competente la relativa copia.

In caso di mancato pagamento entro il termine stabilito, l'Ufficio competente, provvederà ad inviare apposito sollecito all'utente moroso, tramite raccomandata a.r. o posta certificata, con invito al pagamento entro 15 giorni.

Trascorso tale termine, senza che l'utente abbia effettuato il pagamento, il Comune provvederà a sospendere senza preavviso l'erogazione dell'energia elettrica, senza diritto per l'utente di indennizzo di qualsiasi specie, e procederà al recupero della somma dovuta, nelle forme coattive previste dalla vigente normativa in materia.

Qualora l'utente intenda riallacciare la lampada al proprio defunto, dovrà estinguere il relativo debito, presentare nuova domanda e pagare conseguentemente la relativa quota di allacciamento.

Art.9

Durata del contratto e diritto di recesso

La durata del contratto è stabilita in anni 1 (uno) con decorrenza 1 gennaio e scadenza 31 dicembre.

In caso di primo allacciamento il canone di abbonamento viene fissato in dodicesimi, portando la scadenza al 31 dicembre dello stesso anno.

I contratti si intendono tacitamente rinnovati.

L'utente che non intende tacitamente rinnovare l'erogazione del servizio oggetto del presente Regolamento, dovrà farne richiesta scritta al Comune entro il trentun ottobre.

La disdetta ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Costituirà disdetta del contratto il rilascio, in corso d'anno, del posto dato in concessione, a seguito di esumazione o trasferimento in altro Comune, con decorrenza dal successivo 1° gennaio.

La disdetta non dà diritto al rimborso del canone per la parte di tempo non goduta del servizio.

Art.10

Divieti e competenze

E' vietato all'utente intervenire – anche tramite terzi autorizzati – sull'impianto di illuminazione votiva.

E' proibito cambiare o asportare lampadine, modificare o danneggiare gli impianti, eseguire allacciamenti abusivi, cedere la corrente elettrica, valersi delle installazioni per adattare ad altri sistemi di illuminazione.

I contravventori saranno tenuti al risarcimento dei danni, salva qualunque altra azione civile o penale, rimandando in facoltà al Comune di interrompere il servizio stesso.

COMPETENZE DEL COMUNE:

- La manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto elettrico sino al punto luce;
- La sostituzione della lampadina esaurita.

COMPETENZE DELL'UTENTE:

- La cura della parte di impianto di sua pertinenza mantenendo sempre in stato di efficienza il portalampada con gli annessi accessori di protezione;
- La comunicazione immediata di ogni guasto o rottura dell'impianto;
- La comunicazione tempestiva agli uffici comunali, di ogni variazione del proprio domicilio o, eventualmente, del nuovo domicilio presso il quale desidera ricevere l'avviso/fattura per il pagamento del canone di abbonamento.

Art.11

Successione e cessione del contratto

In caso di decesso dell'utente, sarà cura degli eredi comunicare le modifiche da apportare al contratto ai fini della sua cessione.

Art.12

Reclami

Qualunque reclamo deve essere presentato in forma scritta.

In caso di reclamo, l'utente non ha diritto di sospendere i pagamenti, da effettuarsi secondo le modalità sopra stabilite.

Art.13

Tutela dei dati personali

Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 recante: “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Art.14

Casi non previsti dal presente Regolamento

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento saranno osservati i regolamenti comunali vigenti e ogni altra disposizione di legge e regolamentare, nel tempo in vigore, che abbia attinenza con la materia.

Art.15

Variazioni al Regolamento

Al fine del miglioramento del servizio, qualora se ne ravvisi l'opportunità, il Comune si riserva il diritto di modificare o integrare il presente Regolamento in ogni sua parte.

Art.16

Rinvio dinamico

Le disposizioni del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art.17

Entrata in vigore e pubblicità del Regolamento

Il presente Regolamento entrerà in vigore alla data di esecutività della delibera consiliare di approvazione e verrà sottoposto alle forme di pubblicazione previste dall'ordinamento vigente per atti regolamentari.